



# Ministero dei Trasporti

## DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n. 1007

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTA la richiesta in data 29 dicembre 2003, presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Via A. Bergamini, 50 - Roma - tesa ad ottenere l'approvazione di un sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato "SICVe" (Sistema Informativo Controllo Velocità), che consente la rilevazione della velocità dei veicoli in transito sia in modalità istantanea che in modalità media su un tratto di strada di lunghezza nota ;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3999, in data 24 dicembre 2004, con il quale è stato omologato il sistema denominato "SICVe";

VISTA la richiesta in data 19 maggio 2006, della Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A., integrata con successiva nota pervenuta a questo Ufficio in data 26 settembre 2006, con la quale è stata richiesta l'estensione di omologazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo processore nella componente di sistema UEL (Unità di elaborazione locale) destinata alla registrazione dei dati ed alla sincronizzazione dell'orologio del sistema con il segnale derivante dalla rete GPS;

CONSIDERATO che la modifica permette di collegare al sistema UEL fino a quattro unità di rilevamento veicoli e non interferisce con il rilevamento della velocità, e che è stata verificata l'equivalenza di prestazioni tra il processore ricompreso nel sistema già omologato (I-TEC DBRGTB) e quello sostitutivo proposto (I-TEC UEL2) ;

## **D E C R E T A**

- Art.1. E' estesa l'approvazione del sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato "SICVe" (Sistema Informativo Controllo Velocità) ,prodotto dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Via A. Bergamini, 50 -Roma ad una versione con processore I-TEC UEL2 nella componente di sistema UEL (Unità di elaborazione locale) destinata alla registrazione dei dati ed alla sincronizzazione dell'orologio del sistema con il segnale derivante dalla rete GPS.
- Art.2. Rimangono invariate le prescrizioni contenute negli artt.1 e 2 del D.D.3999 in data 24 dicembre 2004.
- Art.3. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per l'installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di estensione di approvazione della Società Autostrade per l'Italia S.p.A..
- Art.4. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché gli estremi del decreto n. 3999.

Roma, 09.11.2006

**II DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Sergio Dondolini )